

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-658 del 07/02/2018
Oggetto	Procedimento MO17A0075. Rilascio di rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati (allevamento suinicolo) mediante due pozzi in comune di Finale Emilia (MO). SOC. AGR. ALLEVAMENTI CASCONI ss
Proposta	n. PDET-AMB-2018-496 del 30/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

OGGETTO: **Procedimento MO17A0075. Ditta SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTI CASONE S.S. DI CASONE LUIGI E C.**

Rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Finale Emilia ad uso igienico ed assimilati.

Regolamento regionale n. 41/2001, articoli 27 e 31.

**IL DIRETTORE**

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;

**Viste inoltre:**

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Richiamata** la determinazione regionale n. 13526 del 30/09/2014 con la quale è stata rilasciata alla ditta Agricola Ariosto sas di Nizzetto Mirone, una concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante 2 pozzi ubicati presso l'allevamento di suini da ingrasso sito in comune di Finale Emilia (Mo), via Quattrina Santa Bianca, per uso zootecnico, valida fino al 31/12/2015, con portata massima complessiva di l/sec 2,5 e per un quantitativo massimo prelevabile di 2.160 mc/anno;

**Dato atto che:**

- il 16/06/2015 la Soc. Agr. Allevamenti Cascone ss di Cascone Luigi e C. con sede a Bondeno (FE), C.F. 00773160387, ha chiesto di subentrare come titolare della concessione avendo acquistato l'allevamento sito a Finale Emilia (MO) in data 11/06/2015;
- il 07/03/2016, entro i termini previsti dalla legge, la sopra citata Società ha presentato al Servizio tecnico di bacino Po di Volano la domanda di rinnovo della concessione;
- il 02/09/2016 la Società ha presentato alla SAC sede di Ferrara la domanda di variante sostanziale della concessione consistente sia nell'incremento del quantitativo idrico massimo prelevabile annualmente da 2.160 m<sup>3</sup> a 6.500 m<sup>3</sup> che nella sostituzione del pozzo n. 2;
- il 15/06/2014 la SAC di Ferrara ha trasmesso integralmente il fascicolo del procedimento in oggetto alla SAC di Modena, in quanto facente parte di un progetto complessivo sottoposto a V.I.A. di competenza della SAC di Modena, relativo a lavori di adeguamento strutturale con demolizione di fabbricati danneggiati dall'evento sismico del 2012 presso l'allevamento zootecnico e produttivo di Finale Emilia in via Quattrina Santa Bianca;
- la domanda è stata assoggettata al procedimento di nuova concessione essendo stata richiesta una variante sostanziale;
- la domanda è corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnico/idrogeologica a firma del dott. geol. Stefano Vincenzi;

**Esaminato** il progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie, allegato alla domanda di variante alla concessione e redatto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, e rilevato che l'utenza idrica sotterranea avrà le seguenti caratteristiche:

- due pozzi in esercizio ognuno con singola portata nominale massima di 2,5 l/s, di cui il pozzo n. 2 verrà sostituito dal

pozzo n. 2bis in quanto collocato nell'area di sedime del nuovo capannone ad uso agricolo in progetto;

- uso zootecnico per allevamento suini da ingrasso (alimentazione) ed uso igienico (servizi e lavaggi);
- volume complessivo derivabile 6.500 m<sup>3</sup>/anno;

**Verificato** che:

- la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria delle domande di rinnovo e di variante sostanziale di concessione;

- l'istruttoria della nuova domanda di concessione è stata svolta dall'Unità Gestione Demanio Idrico della S.A.C. di Modena, anziché dalla S.A.C. di Ferrara istituzionalmente competente, ciò in considerazione del procedimento di V.I.A. in corso ed attivato presso la S.A.C. di Modena ("*Realizzazione di allevamento zootecnico produttivo suinicolo attraverso lavori di adeguamento strutturale di fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 2012*", con l'intento di semplificare la procedura, accorpando l'iter istruttorio su un'unica SAC di ARPAE;

**Acquisito** il parere istruttorio della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, assunto al protocollo con n. PGM0/2017/19874 del 11/10/2017, che esprime parere favorevole;

**Considerato** che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale e la portata nominale massima del prelievo sono mediamente congrui;

- i pozzi in istruttoria non insistono entro il perimetro di aree di rispetto e salvaguardia di pozzi acquedottistici pubblici e non ricadono all'interno di un Parco o di un'area protetta;

**Tenuto conto che** per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12, ordinato a verificare la compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni di Piani di tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

1) con propria deliberazione n. 8 del 17/12/2015 il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni");

2) con nota prot. n. 354/5.2 in data 25/01/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione della suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del

parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

3) in presenza di analoghe richieste di parere istruttorio, la stessa Autorità di Bacino ha fatto presente che, per le tipologie di derivazione sopra descritta, la Direttiva Derivazioni, adottata con deliberazione n. 8 del 17/12/2015, è immediatamente applicabile a tutte le richieste di concessioni successive al 12 gennaio 2016;

4) a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia Romagna, con nota prot. PG/2016/788494 del 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dall'Autorità di Bacino del fiume Po;

5) l'applicazione della stessa Direttiva permette quindi, di superare l'acquisizione del parere istruttorio della medesima Autorità di Bacino, che si intende come espresso, potendo così procedere al completamento dell'iter istruttorio per autorizzare la variante in argomento;

6) l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa Agenzia - S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**CONSIDERATO** che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale richiesto (6.500 m<sup>3</sup>/anno) e la portata nominale massima della derivazione (5,0 l/s) sono mediamente congrui;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" codice 0630ER-DQ2-PCCS con stato chimico e quantitativo buono;
- con criticità tendenziale "media" ed impatto "lieve", la valutazione ex-ante dell'impatto al prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regionali, che regolano la materia);

**Verificato** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa idrica rientrano entrambe nelle tipologie d'uso "igienico ed assimilati" della L.R. 3/1999, art. 152 comma 3, lett. f);
- in seguito alla pubblicazione sul BURER n. 263 del 04/10/2017 dell'estratto della domanda di concessione, nei termini previsti non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

- nel procedimento non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- è stato avviato un procedimento istruttorio di nuova concessione (in SISTEB cod. MO17A0075) in relazione alla necessità di aggiornare i dati e le caratteristiche delle opere di presa (i due pozzi codice risorsa MOA2441 e MOA2442, abbinati al vecchio procedimento MOPPA2808 sono stati cementati come dichiarazione agli atti);

**Accertata** la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

**Dato atto** che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in via P. Giardini n. 472 scala L a Modena;

**Espressa** la regolarità del presente atto;

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

- a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTI CASCONI S.S. DI CASCONI LUIGI E C** con sede con sede legale a Bondeno (FE) via Piretta Rovere n. 461, C.F. 00773160387, il rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Finale Emilia (MO), via Quattrina Santa Bianca, con prelievo idrico ad uso zootecnico e alimentazione servizi igienici - codice procedimento **MO17A0075**;
- b) di autorizzare la ditta **SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTI CASCONI S.S. DI CASCONI LUIGI e C.** alla realizzazione del nuovo pozzo 2bis presso l'allevamento di via Quattrina Santa Bianca, secondo quanto definito nell'articolato che segue (Allegato 1 parte integrante della presente determinazione);
- c) di definire la quantità di risorsa idrica sotterranea complessivamente prelevabile pari ad una **portata massima complessiva di l/s 5,0** con un **quantitativo volumetrico non superiore a m<sup>3</sup>/anno 6.500**;
- d) di approvare l'Allegato 2 "**Disciplinare**" parte integrante della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi, le condizioni da rispettare e le caratteristiche dell'opera di presa;
- e) di dare atto che il duplicato informatico del suddetto disciplinare firmato digitalmente per accettazione dal concessionario, viene conservato agli atti di questa Struttura;
- f) di stabilire che la concessione viene rilasciata **fino al 31.12.2025**;

- g) di dare atto che la ditta **SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTI CASCONE S.S. DI CASCONE LUIGI e C.** è tenuta al versamento dei canoni pregressi di concessione, con decorrenza dall'annualità 2007, come riportato nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in ragione dell'avvenuta prosecuzione della derivazione;
- h) di dare atto che il concessionario è tenuto a versare l'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nell'allegato disciplinare;
- i) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute a titolo di canoni e per il deposito cauzionale;
- j) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- k) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;
- l) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario un duplicato informatico, previo assolvimento dell'imposta di bollo per l'atto originale;
- m) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, ovvero, entro 60 giorni dalla sua ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n.104 - art. 133, c.1 b) e s. m.

Per quanto riguarda le somme versate o da versare, i capitoli della parte Entrate della Regione Emilia-Romagna in cui sono state introitate sono i seguenti:

- spese d'istruttoria - capitolo 4615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate";
- canoni-capitolo 4315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile";
- deposito cauzionale - cap. 7060 "Depositi cauzionali passivi".

IL DIRETTORE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani  
firmato digitalmente

ALLEGATO 1

**ARPAE**

**Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena**

Unità Gestione Demanio Idrico

Articolato Tecnico

Caratteristiche e condizioni operative per l'esecuzione di lavori di perforazione del nuovo pozzo 2 bis presso il centro zootecnico aziendale suinicolo di Finale Emilia (MO), via Quattrina Santa Bianca - ditta **SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTI CASCONI S.S. DI CASCONI LUIGI E C** con sede con sede legale a Bondeno (FE) via Piretta Rovere n. 461, C.F./P.Iva 00773160387, codice procedimento **MO17A0075**:

**Art. 1 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL POZZO 2 BIS, come riportato nel disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione:**

**1.1** Il punto della perforazione è previsto:

- in comune di Finale Emilia (MO), in via Quattrina Santa Bianca, nelle immediate vicinanze del nuovo capannone ad uso depositi agricolo;
- coordinate catastali: foglio 15, mappale 90 del N.C.T. del comune di Finale Emilia (MO);
- coordinate piane U.T.M.\* RER (da riportare dopo relazione di fine-lavori) X= Y=;

**1.2** Caratteristiche tecniche:

- **portata nominale massima 2,5 l/s;**
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 1,5.

- il manufatto dovrà captare una sola falda acquifera (ipotesi da progetto: **tratto filtrante 10÷22 metri da p.c.**);

- il pozzo potrà raggiungere la profondità massima di metri 40 da p.c.;

- diametro esterno della colonna filtrante Ø=mm 215 con camicia tubolare in PVC/acciaio zincato;

- il pozzo avrà una portata nominale massima d'esercizio pari a 2,5 l/s;

- flangia sull'imbocco pozzo;



- avampozzo in cls con posa di contatore volumetrico e valvola di ritegno;

## **Art. 2 - COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI**

**2.1** Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE - S.A.C. di Modena - Unità Gestione Demanio Idrico, e/o tramite posta, fax (059/248750) o via e-mail ([aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);**

**2.2** Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Struttura S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità del pozzo, tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampozzo**, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- tipo di falda captata e il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;
- la **scheda tecnica per pozzo extradomestico** fornita dalla Struttura scrivente.

**2.3** A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio,

entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

[http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica\\_e\\_Software/](http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/)

**Trasmissione\_informazioni\_Legge\_464-84/;**

**Istruzioni\_per\_l'invio/**

### **Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE**

**3.1** I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 del Comitato Termotecnico Italiano.

**3.2** La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la Struttura S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

**3.3** La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;
- si prescrive la cementazione dalla testata del pozzo fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite;
- il pozzo dovrà captare una sola falda e non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti.

- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.

- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia che dovrà contenere un foro del diametro di mm. 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni d'acqua.

- Nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscele della falda captata con acque di superficie.

**3.4** I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate e trattati secondo le disposizioni del D.M. 10/8/2013 n. 161.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

**3.5** Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

**3.6 Prescrizione di cautela.** L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

**3.7 Dispositivo di misurazione** - Il pozzo dovrà essere equipaggiato di un dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi dell'acqua emunta, come riportato nell'art. 8 del disciplinare di concessione.

**3.8 Tombamento pozzo esistente.** Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo 2 bis, il concessionario dovrà produrre allo scrivente Servizio una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, circa l'avvenuto tombamento del pozzo esistente.

Tale tombamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 35 del Regolamento Regionale 20/11/2001 n° 41. Dell'avvenuto tombamento dovrà esserne data comunicazione scritta entro il predetto termine.

<b>INDICAZIONI/PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL TOMBAMENTO DELL'ATTUALE POZZO 2:</b>
---

- 1) rimozione dell'equipaggiamento (estrazione della pompa, collegamenti idraulici ed elettrici, tubo di mandata);
- 2) chiusura dell'imbocco/testa pozzo con taglio ed estrazione della camicia, per un tratto di circa 4 metri;
- 3) demolizione dell'avampo;
- 4) cementazione mediante tubo con iniezione dal fondo pozzo di boiaccia cementizia;
- 5) in corrispondenza del tratto filtrante ripristinare con litologia di analoga granulometria la permeabilità idraulica;
- 6) una volta posato il dreno inserire un tappo di compactonite (cilindretti rigonfiabili) nella parte superiore del tratto filtrante;
- 7) realizzazione di massetto di sigillatura in calcestruzzo al fine di garantire idonea impermeabilizzazione dalla superficie con spessore di cm 40;
- 8) ripristino della copertura a quota piano di campagna.

#### **Art. 4 - TERMINI**

**4.1** La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

**4.2** Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

#### **Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

**5.1** Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

**5.2** Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;

**5.3** Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo **non consente alcun prelievo di acqua pubblica sotterranea** e vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006

e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione Regionale.

**5.4** Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

**5.5** Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

**5.6** Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

#### **Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA**

**6.1** Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;

- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

**6.2** Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

#### **Art. 7 - RICORSI**

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

^^^^^^^^^^^^

**ARPAE**

**Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena**

Unità Gestione Demanio Idrico

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTI CASCONI S.S. DI CASCONI LUIGI E C** con sede con sede legale a Bondeno (FE) via Piretta Rovere n. 461, C.F./P.Iva 00773160387, codice procedimento **MO17A0075**.

**ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA**

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale complessiva di esercizio **5,0 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **6.500 m<sup>3</sup>/anno**.

**ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua può essere utilizzata per uso zootecnico (allevamento suini da ingrasso ed usi igienici) e per l'alimentazione di servizi igienici.

**ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.**

Le opere di presa sono costituite da due pozzi, ubicati su terreno di proprietà della ditta richiedente, sito in comune di Finale Emilia (MO), in via Quattrina Santa Bianca.

**Dati tecnici del pozzo 1**

- colonna tubolare metallica con camicia del diametro Ø=mm. 165;
- profondità manufatto m. 39 dal piano campagna;
- **monofalda: tratto filtrante 28÷39 metri da p.c.**;
- avampozzo;
- contatore volumetrico;
- **portata nominale massima 2,5 l/s**;
- coordinate catastali: foglio 15, mappale 81 del NCT del comune di Finale Emilia;
- coordinate geografiche U.T.M.\* fuso 32 X=681.611 Y=971.828;
- elettropompa non sommersa avente una potenza di Kw 1,1.

**Dati tecnici del pozzo 2 attuale (da cementare)**

- colonna tubolare metallica con camicia del diametro Ø=mm. 215;
- profondità manufatto m. 40 dal piano campagna;
- **monofalda: tratto filtrante 28÷39 metri da p.c.**;
- avampozzo;
- **portata nominale massima 2,5 l/s**;
- coordinate catastali: foglio 15, mappale 81 del NCT del comune di Finale Emilia;

- coordinate geografiche U.T.M.\* fuso 32 X=681.587  
Y=971.860;
- elettropompa non sommersa avente una potenza di Kw 1,1.

**Dati tecnici del pozzo 2 bis - nuovo manufatto in progetto**

- colonna tubolare in PVC atossico con camicia del diametro Ø=mm. 215;
- profondità manufatto m. 40 dal piano campagna;
- **monofalda: tratto filtrante 10÷22 metri da p.c.;**
- avampozzo;
- contatore volumetrico;
- **portata nominale massima 2,5 l/s;**
- coordinate catastali: foglio 15, mappale 90 del NCT del comune di Finale Emilia;
- coordinate geografiche U.T.M.\* fuso 32 (da riportare dopo fine-lavori) X= Y=;
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 1,5.

**ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, in prosecuzione al precedente titolo, è assentita sino al **31/12/2025**.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

**ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

**ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone per gli usi indicati nell'art. 2, dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2018, ammonta ad **€. 162,45**.

**6.2** La ditta **SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTI CASCONE S.S. DI CASCONE LUIGI e C.** è tenuta, qualora non avesse già provveduto, al versamento del canone alla Regione Emilia Romagna per le annualità pregresse a decorrere dall'anno 2006 (riscontro ultimo pagamento effettuato), come indicato nella tabella sottoriportata:

canone 2007	€ 143,00
-------------	----------

canone 2008	€ 145,50
canone 2009	€ 148,00
canone 2010	€ 150,00
canone 2011	€ 152,00
canone 2012	€ 154,00
canone 2013	€ 156,00
canone 2014	€ 159,00
canone 2015	€ 161,00
canone 2016	€ 161,00
canone 2017	€ 161,16

**6.3** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare con propria deliberazione i canoni, ordinariamente il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorando l'importo dell'anno precedente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**6.4** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

**6.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

#### **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, da versare prima dell'adozione del provvedimento di concessione è pari ad **€ 250,00**.

**7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

**7.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**8.1** In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva", parte integrante della stessa deliberazione, come previsto nel vigente PTPC, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:



- ARPAE - SAC di Ferrara - corso Isonzo n. 105/A - 44124 Ferrara  
PEC [aoofecert.arpa.emr.it](mailto:aoofecert.arpa.emr.it)
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa  
Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127  
Bologna PEC [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121  
Parma PEC [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

Il concessionario inoltre ai sensi della DGR n. 225 del 21/12/2016, è tenuto a :

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

## **8.2 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

## **8.3 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

## **8.4 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela

delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **8.5 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**8.6 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

#### **8.7 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

### **ART. 10 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

9.1 La derivazione in argomento, ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" codice 0630ER-DQ2-PPCS con stato quantitativo buono e sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

### **ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato dal Concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**